

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021

555/2021/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1184^a riunione del 9 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lett. f) e comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07, di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" e s.m.i. (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com), di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale

- per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2017, 5/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 5/2017/S/gas);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 416/2020/E/com (di seguito: deliberazione 416/2020/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2021, 48/2021/S/gas (di seguito: deliberazione 48/2021/S/gas);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 27 maggio 2021, DSAI/16/2021/gas (di seguito: determinazione DSAI/16/2021/gas);
 - il comunicato del 30 maggio 2017, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità, di "Avvio del nuovo sistema di raccolta delle comunicazioni connesse agli Adempimenti al TIUF e alla Relazione annuale delle misure adottate relative alla separazione funzionale" (di seguito: comunicato 30 maggio 2017);
 - il comunicato del 28 maggio 2020, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità, di avvio dell'edizione 2020 delle raccolte annuali di separazione funzionale (di seguito: comunicato del 28 maggio 2020).

FATTO:

1. Con la determinazione 4/2017 e il comunicato 30 maggio 2017, l'Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, previste dall'articolo 23 del TIUF, tra cui la raccolta telematica connessa agli "Adempimenti al TIUF", da inviare, per il tramite del Gestore Indipendente di cui all'articolo 7 del TIUF, entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 23, comma 2, del TIUF).
2. Con il comunicato del 28 maggio 2020, è stato dato avvio per il medesimo anno, tra l'altro, alla raccolta degli "Adempimenti al TIUF", da inviare, ai sensi dell'articolo 23 del TIUF, entro il 30 giugno 2020.
3. Alcuni soggetti, tra cui Amiternum Servizi S.r.l. (già Scoppito Servizi S.r.l.; di seguito: Amiternum Servizi o Società), non hanno adempiuto all'obbligo di invio, entro il 30 giugno 2020, della raccolta annuale di separazione funzionale, denominata "Adempimenti al TIUF" per l'edizione 2020 (relativa all'anno solare 2019), previsto dall'articolo 23, comma 2, del TIUF.
4. Persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con deliberazione 416/2020/E/com, ha intimato ai soggetti inottemperanti, tra cui Amiternum Servizi, di adempiere al citato obbligo entro e non oltre il 30 novembre 2020.
5. Il termine previsto dalla suddetta deliberazione 416/2020/E/com è spirato senza che la Società – anche in ragione della mancata nomina, ai sensi dell'articolo 7 del TIUF,

- del Gestore Indipendente – abbia provveduto ad inviare i dati relativi agli “Adempimenti al TIUF” per l’edizione 2020 (relativa all’anno solare 2019).
6. Pertanto, con determinazione DSAI/16/2021/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Amiternum Servizi, un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, invitando altresì la Società ad inviare i dati relativi agli “Adempimenti TIUF” per l’anno 2020 e rappresentando che tale adempimento avrebbe costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
 7. Nel corso della fase istruttoria la Società non ha presentato memorie difensive.
 8. Con nota del 23 settembre 2021 (prot. Autorità 35375), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
 9. Con nota del 9 novembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 41886), la Società ha presentato una memoria di replica alle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

10. L’articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 481/95 prevede che l’Autorità verifichi i costi delle singole prestazioni dei servizi per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza.
11. Con il TIU l’Autorità ha introdotto regole di separazione funzionale e contabile per le imprese verticalmente integrate nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. In particolare, le regole della separazione funzionale hanno l’obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedire discriminazioni nell’accesso a informazioni commercialmente sensibili e impedire i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere (articolo 2, comma 1).
12. L’articolo 43, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 93/11 ha attribuito all’Autorità, tra gli altri, il potere di garantire l’adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori.
13. Il TIUF disciplina, in sostituzione del TIU e per le medesime finalità (articolo 3), i principali obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas a decorrere dal 1 gennaio 2016.
14. Con la determinazione 4/2017 e il comunicato del 30 maggio 2017, l’Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, previste dall’articolo 23 del TIUF, tra cui la raccolta telematica connessa agli “Adempimenti al TIUF”, da

inviare, per il tramite del Gestore Indipendente di cui all'articolo 7 del TIUF, entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 23, comma 2, del TIUF).

15. Con il comunicato del 28 maggio 2020, è stato dato avvio per il medesimo anno, tra l'altro, alla raccolta degli "Adempimenti al TIUF", da inviare, ai sensi dell'articolo 23 del TIUF, entro il 30 giugno 2020.
16. Ai sensi dell'articolo 24 del TIUF, fatto salvo il potere dell'Autorità di esercitare i propri poteri sanzionatori, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal medesimo TIUF (secondo le modalità di cui all'articolo 23).

Argomentazioni della Società

17. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie, la Società riconosce di non aver ottemperato all'intimazione di cui alla deliberazione 416/2020/E/com, ossia di non aver provveduto all'invio delle informazioni inerenti alla separazione funzionale entro il termine del 30 novembre 2020.
18. In particolare, la Società afferma di aver avviato il processo di adeguamento agli obblighi di separazione funzionale, ma le difficoltà indotte dalla pandemia hanno ritardato ulteriormente il completamento delle operazioni non consentendo il rispetto di detto termine.
19. Premesso quanto sopra, la Società chiede che l'Autorità tenga in considerazione, ai fini della quantificazione di un'eventuale sanzione, da un lato, la circostanza del completamento delle operazioni di separazione funzionale, con l'invio delle informazioni per l'edizione 2021 (relative all'anno solare 2020) e, dall'altro, che la stessa è già stata sanzionata con la deliberazione 48/2021/S/gas proprio per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale e contabile, provvedendo poi al pagamento della sanzione in data 6 agosto 2021.

Valutazione delle argomentazioni della Società

20. Alla luce delle argomentazioni svolte dalla Società nella memoria di replica, la violazione contestata con la citata determinazione DSAI/16/2021/GAS risulta confermata, non avendo la Società adempiuto entro il 30 novembre 2020 all'obbligo di invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" (edizione 2020, relativa all'anno solare 2019).
21. Con riguardo alle asserite difficoltà indotte dalla pandemia in atto, che avrebbero – a detta della stessa – ritardato ulteriormente il completamento delle attività di separazione funzionale, non consentendo il rispetto del termine del 30 novembre 2020 per l'invio delle informazioni *ex* articolo 23, comma 2, del TIUF, si rileva, da un lato, che tutti gli altri 18 operatori destinatari della intimazione di cui alla deliberazione 416/2020/E/com hanno ottemperato nel medesimo periodo e,

dall'altro, che il comportamento inadempiente della Società risale a ben prima del diffondersi del periodo pandemico. Invero, la Società, come riconosciuto nella memoria di replica, è stata già sanzionata con la deliberazione 48/2021/S/gasper mancato rispetto dell'obbligo di invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" (edizione 2019, relativa all'anno solare 2018), entro il 30 giugno 2019, poi prorogato (con deliberazione 405/2019/E/com) al 31 ottobre 2019.

22. Come evidenziato nelle risultanze istruttorie, si prende atto che la Società – anche a seguito dell'avvenuta nomina del Gestore Indipendente – ha provveduto a inviare i dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'edizione 2021 (relativa all'anno solare 2020).

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

23. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

24. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della Società contrasta con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. In merito a tale profilo, come rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, si evidenzia che la violazione contestata nel presente procedimento è circoscritta al mancato invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'edizione 2020 (relativa all'anno solare 2019). Inoltre, si prende atto che la Società – anche a seguito dell'avvenuta nomina del Gestore Indipendente – ha provveduto a inviare i dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'edizione 2021 (relativa all'anno solare 2020).
25. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti.
26. Relativamente al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che la Società è stata già sanzionata, con la deliberazione 5/2017/S/gas, per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas e con la deliberazione 48/2021/S/gas, per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale e contabile.
27. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2019, la società ha realizzato un fatturato pari ad euro 481.641,00 (quattrocentottantunomilaseicentoquarantuno/00).
28. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 20.000,00 (ventimila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Amiternum Servizi S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 23, comma 2, del TIUF, oggetto dell'intimazione di cui alla deliberazione 416/2020/E/com;
2. di irrogare nei confronti di Amiternum Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 2 comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 20.000,00 (ventimila/00);
3. di ordinare ad Amiternum Servizi S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare ad Amiternum Servizi S.r.l. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento ad Amiternum Servizi S.r.l. (P. Iva 01676150665) mediante pec all'indirizzo scoppitoservizi@legalmail.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini